

**Determinazione del Dirigente del Servizio  
Qualità dell'aria e Risorse Energetiche**

**N. 187-29991/2015**

**OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale  
Titolo III-bis, Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.  
Modifica sostanziale**

<b>Impresa:</b>	<b>2A S.p.A.</b>
Sede Legale:	Via San Quintino 28, Torino
Sede Operativa:	Via Asti 67/b, Santena
C.F.:	00945440014
Attività svolta dal Gestore:	<b>Codice 2.5 b)</b> - Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno.
Posizione Impresa:	007798

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 116-52579 del 23 dicembre 2013 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito di modifica sostanziale, all'impresa 2A S.p.A. con stabilimento in Via Asti 67/b nel comune di Santena per l'esercizio della seguente attività IPPC:  
***Codice 2.5 b)** – Lavorazione di metalli non ferrosi: fusione e lega di metalli non ferrosi compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 20 Mg al giorno;*
- in data 13 maggio 2015 (prot. n. 71055) il Gestore dell'installazione in oggetto ha presentato domanda ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di modifica sostanziale;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione o di parte di essa a determinate condizioni che

devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva "IED" 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";

- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso l'*Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) dell'Unione Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (BRef – *BAT References*) sulle migliori tecniche disponibili (BAT – *Best Available Techniques*);

#### **ESAMINATO:**

- la documentazione presentata dall'Impresa in allegato all'istanza di modifica sostanziale e alle successive integrazioni, trasmesse con nota del 30 settembre 2015 (prot. n. 137178);
- gli atti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 5 ottobre 2015 e convocata ai sensi dell'art. 29-quater comma 5, del D.Lgs. 152/06 con nota del 9 settembre 2015 (prot. n. 125533);
- i seguenti documenti di riferimento redatti dall'IPPC Bureau di Siviglia (Bref) sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la prevenzione integrata dell'inquinamento:
  - o *Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry (Maggio 2005)*;
  - o *Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage (Dicembre 2001)*;

#### **ACQUISITI:**

- il parere di esclusione dalla procedura di Verifica di VIA ai sensi dell'art. 10 della LR 40/98 e s.m.i. e dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), emesso con nota del 29/09/2014 (prot. n. 151809) a seguito della richiesta inoltrata dall'Azienda in data 17 settembre 2014 (prot. n. 146260);
- copia del Certificato n. 10016-E rilasciato in data 31 luglio 2011 da CERMET, attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'Impresa 2A S.p.a. ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2004 (scadenza 30/07/2017);
- il parere di SMA Torino con prot. n. 144034;

#### **RILEVATO CHE:**

- le variazioni impiantistiche descritte nell'istanza del 13 maggio 2015 si configurano come modifiche sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06, poiché danno luogo ad un incremento della capacità produttiva dello stabilimento pari a 40,8 tonnellate/giorno;
- il Gestore intende gestire i rifiuti prodotti dalla propria attività secondo le disposizioni sul deposito temporaneo stabilite dalla normativa vigente;

- sono state correttamente espletate le forme di pubblicità previste dall'art. 29-quater, comma 3 del D.Lgs. 152/06 al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento autorizzativo;
- copia della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata allo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico e che non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 29-quater, comma 4 del D.Lgs. 152/06;

#### VALUTATO:

- le considerazioni ed il confronto delle tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame;

#### CONSIDERATO CHE:

- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'installazione in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;

#### RITENUTO:

- alla luce di quanto sopra esposto, di poter autorizzare, a seguito di modifica sostanziale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l'Impresa **2A S.p.A.**, con stabilimento ubicato nel Comune di Santena, via Asti 67/b, all'esercizio dell'attività:
  - o **Codice 2.5 b)** – *Lavorazione di metalli non ferrosi: fusione e lega di metalli non ferrosi compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 20 Mg al giorno;*
- al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, di dover includere, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, quali misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli artt. 29-bis e 29-septies del D.Lgs. 152/06, le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

#### VISTI:

- la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

- il D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale”;
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l’attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto “Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall’art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l’ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell’autorizzazione”;
- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l’adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

#### **DATO ATTO CHE:**

- la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16, della L. n. 56 del 7 aprile 2014;

#### **ATTESO:**

- che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano;

- visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

**- DETERMINA -**

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale all'Impresa **2A S.p.A.** ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, per l'esercizio, presso l'installazione sita in via Asti 67/b, nel Comune di Santena, dell'attività IPPC:

**Codice 2.5 b)** – *Lavorazione di metalli non ferrosi: fusione e lega di metalli non ferrosi compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 20 Mg al giorno;*

2. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni;
3. che ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro dodici anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso, o dall'ultimo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato, in virtù della certificazione di conformità del Sistema di Gestione Ambientale ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2004;
4. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;

**- EVIDENZIA -**

1. che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione;
2. che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
3. che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
4. che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Città Metropolitana di Torino, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
5. che le eventuali modifiche all'installazione successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06;

6. che il Gestore è tenuto ad informare la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica, preventivamente alla realizzazione degli interventi previsti;
7. che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

**- INFORMA -**

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Santena, all'ARPA Piemonte, a SMA Torino e all'ASL TO5.

*Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.*

*Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana e pertanto non assume rilevanza contabile.*

Torino, 12 ottobre 2015

Il Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria  
e Risorse Energetiche  
Dott.ssa Paola Molina  
*firmato in originale*

## ALLEGATO A

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA .....	8
2. CONDIZIONI GENERALI.....	9
3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE.....	11
4. EMISSIONI IN ATMOSFERA .....	12
4.1. LIMITI DI EMISSIONE.....	12
4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.....	12
4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI .....	13
4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO .....	13
4.5. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	16
5. CICLO DELLE ACQUE .....	20
5.1. SITUAZIONE ESISTENTE.....	20
5.1.1 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO .....	20
5.1.2 SCARICO ACQUE REFLUE E METEORICHE .....	20
5.2. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO.....	20
5.3. BILANCIO IDRICO.....	21
6. GESTIONE DEI RIFIUTI.....	21
7. PROTEZIONE SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE.....	21
8. EMISSIONI SONORE.....	22
9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI.....	22

## 1. ATTIVITA' PRODUTTIVA

Tabella 1.1 – Attività IPPC e capacità dell'installazione

ATTIVITA' IPPC	CAPACITA' NOMINALE
<b>Codice 2.5 b)</b> – <i>Lavorazione di metalli non ferrosi: fusione e lega di metalli non ferrosi compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 20 Mg al giorno;</i>	<b>160,8 Mg/giorno</b>

L'attività produttiva genera getti pressofusi in alluminio principalmente per il settore automotive. Il ciclo di lavorazione parte con la fusione in 6 forni fusori di lingotti di alluminio a cui vengono uniti gli scarti puliti della pressofusione (boccame di vario genere, materozze e getti fuori specifiche), pari al 30% del totale. L'alluminio fuso viene trasferito tramite siviera nei forni di mantenimento a bordo macchina e da qui prelevato automaticamente e presso fuso, a seguito dell'applicazione di distaccante sullo stampo. I semilavorati estratti dagli stampi subiscono lavorazioni di tranciatura o smaterozzata e successivamente vengono sottoposti a controlli e collaudi finali.

Le principali fasi di lavorazione svolte nello stabilimento sono:

1. Fusione del metallo e affinazione (scorifica dei forni, raffreddamento scorie, passaggio in siviera e degasaggio) nei 7 forni di fusione a volta radiante per l'alluminio funzionanti a metano:

Tabella 1.2 – Forni fusori

Forno	Capacità fusoria nominale (kg/h)
Botta FTS 27-12	1200
Botta 4000 kg	1200 – 1500
Marconi MTX 200	1200
Marconi MTX 300	2000
Botta FTS 35-15	1200 – 1500
Marconi MTX 300	2000
Marconi MTX 500	3300



2. Trasferimento tramite siviera del metallo fuso e mantenimento nei forni di attesa presenti a bordo della singola macchina di pressofusione
3. Pressofusione

**Tabella 1.3 – Isole di pressofusione**

Potenza (t)	N° presse
220	1
320	1
400	1
500	2
600	2
700	1
850	3
1300	1
2200	4
3200	1
4200	1
4500	1

4. Tranciatura/smaterozzatura e controlli e collaudi finali.

*Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale e successive modifiche e integrazioni.*

---

## 2. CONDIZIONI GENERALI

---

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al **quadro impiantistico** descritto nel precedente quadro tecnico e alla documentazione presentata dal Gestore.
2. Il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'**attività di controllo** da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
  - a. deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
  - b. deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
  - c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o

- potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
- d. deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
  - e. deve essere garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, il Gestore, prima di dare attuazione agli **adempimenti richiesti** secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Torino; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Città Metropolitana di Torino, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto.
  4. Per l'effettuazione dei **monitoraggi** e degli **autocontrolli** e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
  5. I **risultati dei controlli** previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. Eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
    - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
    - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
    - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.
  6. La documentazione aziendale relativa alle procedure di **intervento in caso di guasti e di emergenza** deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto.
  7. Il Gestore deve inviare il **Report Ambientale** con gli esiti dei controlli, le comunicazioni e le relazioni richieste secondo quanto riportato al Capitolo 9 "Comunicazioni agli enti". In particolare deve fornire i dati richiesti nella Tabella 9.3, al fine di poter verificare che le prestazioni aziendali siano in linea con gli indici relativi alle migliori tecnologie disponibili.
  8. Sono esclusi dal rispetto delle condizioni riportate nella presente autorizzazione gli **impianti dismessi** o di cui non è più previsto l'utilizzo e di cui il gestore abbia provveduto a dare comunicazione alla Città Metropolitana di Torino. Nel caso tali impianti siano ancora presenti in stabilimento, devono essere segnalati con apposita cartellonistica. Le apparecchiature

devono essere scollegate dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica) e i punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Nel caso di successiva riattivazione dell'impianto, deve essere dato avviso alla Città Metropolitana di Torino **almeno 60 giorni prima della riattivazione** e, qualora richiesti, devono essere svolti gli autocontrolli periodici con le modalità descritte nella parte "Monitoraggio e controllo".

9. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore deve informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte, in caso di **violazione delle condizioni dell'autorizzazione**, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
10. Ai sensi dell'art. 29-undecies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisti** che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.

---

### 3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE

---

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno **60 giorni** prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino.
2. Il Gestore deve **allegare** alla comunicazione di modifica la planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di installazione modificata, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento.
3. In caso di modifica dell'installazione, il Gestore deve valutare la necessità di **aggiornare** e, se del caso, allegare alla comunicazione di modifica le informazioni trasmesse ai sensi del Capitolo 7 "Protezione di suolo e delle acque sotterranee" (Valutazione preliminare della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee), nonché quelle trasmesse ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006 (Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne).

4. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve informare la Città Metropolitana di Torino ed l'ARPA Piemonte in merito ad ogni nuova istanza presentata ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei **rischi da incidenti rilevanti**, ai sensi della normativa in materia di **valutazione di impatto ambientale** ed ai sensi della normativa in **materia urbanistica**. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
5. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano **variazioni nella titolarità** della gestione dell'installazione, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** alla Città Metropolitana di Torino, anche nella forma dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

---

## 4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

---

### 4.1. LIMITI DI EMISSIONE

1. I **valori limite** di emissione fissati nel Quadro Emissioni in Atmosfera del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di **avviamento** e di **arresto**. Il Gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.

### 4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

3. Il Gestore deve assicurare che l'**esercizio e la manutenzione degli impianti** siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni in atmosfera del presente allegato.
4. I sistemi di aspirazione, di contenimento delle emissioni e gli impianti e macchinari devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore **manutenzioni ed ispezioni periodiche** con la cadenza e le modalità riportate nei manuali di fornitura dell'impianto. A tal fine devono essere predisposti **appositi registri** degli interventi manutentivi e delle verifiche effettuate sui sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni, riportando la data, la fase produttiva, l'impianto e l'oggetto dell'intervento.
5. Il Gestore deve provvedere alla **manutenzione ed alla pulizia** degli impianti di abbattimento

delle emissioni generate dagli impianti di pressofusione (filtri metallici) almeno due volte all'anno. Dev'essere tenuta traccia di tali attività sugli appositi registri secondo quanto disposto al punto precedente.

6. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, il rilascio di **emissioni diffuse** anche adottando le misure indicate nel D. Lgs. n. 152/06, Parte V, Allegato V. Devono essere inoltre evitati gli stoccaggi a cielo aperto di materiali di ogni specie che possano dare luogo ad emissioni odorigene o polverulente.
7. Ogni qualvolta si verifichi un'**anomalia** di funzionamento o un'**interruzione** di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediatamente misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Inoltre, il Gestore informa entro le otto ore successive all'evento la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

#### 4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

8. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di **idonee prese** (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate secondo le indicazioni del capitolo 4 del Metodo UNICHIM 422 (Manuale n. 122 – Misure alle emissioni). Tali prese devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo Metodo.
9. La **sigla identificativa** dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni in atmosfera deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
10. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo.
11. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 m.

#### 4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO

12. In relazione agli impianti di nuova installazione o modificati rispetto all'autorizzazione precedente, afferenti ai punti di emissione n. E14, E15 ed E16, il Gestore deve comunicare la

**data di avviamento** alla Città Metropolitana di Torino ed all'ARPA con almeno 15 giorni di anticipo, come previsto dall'art. 269, comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Qualora, in via straordinaria, il Gestore avesse necessità di avviare gli impianti prima del periodo di 15 giorni, deve darne apposita comunicazione alla Città Metropolitana di Torino e all'ARPA Piemonte con il massimo anticipo possibile. La **messa a regime** degli impianti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di avviamento.

13. Con riferimento ai punti di emissione n. E14 ed E16 per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (**autocontrolli iniziali**), il Gestore deve effettuare due rilevamenti delle emissioni in due giorni non consecutivi dei primi 10 giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio, per la determinazione di tutti i parametri indicati nel Quadro Emissioni. I risultati degli autocontrolli iniziali devono essere trasmessi alla Città Metropolitana di Torino ed all'ARPA Piemonte entro 30 giorni dalla data di effettuazione.
14. Il Gestore deve verificare, in continuità temporale con gli ultimi autocontrolli eseguiti, il rispetto dei valori limite fissati per i punti di emissione mediante una campagna di misurazioni analitiche (**autocontrolli periodici**) con la periodicità e secondo le indicazioni contenute nel Quadro Emissioni in atmosfera durante le più gravose condizioni di esercizio degli impianti.
15. Non sono soggette ad autocontrollo le attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante (art. 272, comma 1 e parte I, Allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), nonché le attività indicate come "emissioni trascurabili" o "inquinanti trascurabili".
16. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino ed al dipartimento provinciale dell'ARPA, con **almeno 15 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli iniziali e periodici alle emissioni.
17. In occasione degli autocontrolli periodici sui punti di emissione n. E3, E5, E6, E7, E8, E10 ed E16 (forni fusori) il Gestore deve realizzare una campagna per il monitoraggio del parametro COT, trasmettendo i valori rilevati unitamente ai risultati degli autocontrolli (nota 3 al Quadro Emissioni).
18. Il Gestore deve trasmettere, **annualmente entro il 30 aprile**, alla Città Metropolitana di Torino, al dipartimento provinciale dell'ARPA e al Comune di Santena il **Report Ambientale** contenente le risultanze degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera, allegando i certificati analitici redatti conformemente al modello CONTR.EM e secondo le modalità previste al Capitolo 9 "Comunicazioni agli enti".
19. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle **grandezze più significative dell'impianto**, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc.) e definite in Tabella 9.3.

20. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988).

I **metodi analitici** per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella seguente Tabella 4.4.1. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

**Tabella 4.4.1 – Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera**

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
NO <sub>x</sub>	UNI 10878:2000	ISO 10849:1996
CO	UNI EN 15058:2006	ISO 12039:2001
COT	UNI EN 12619:2002 UNI EN 13526:2002	----
Polveri totali	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096:2003/Cor. 1:2006
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

#### 4.5. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA

##### Valori Limite alle Emissioni Convogliate in Atmosfera, Frequenza e Modalità dei Controlli Periodici

Punto di emissione	Impianto di Provenienza	Portata [Nm <sup>3</sup> /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo	
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm <sup>3</sup> ] (1)			Flusso di massa [kg/h]
E1	Pressofusione	55000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,55	Filtri metallici	Triennali
			COT (non metanici)	10	0,55		
E2	Pressofusione	20000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,2	Filtro metallico + Filtro a tessuto	Triennali
			COT (non metanici)	10	0,2		
E3	Forno fusorio	5000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,05	----	Annuali
			CO	50	0,25		
			NO <sub>x</sub>	50	0,25		
			COT (non metanici) (3)	----	----		
E4	Pressofusione	70000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,7	Filtri metallici	Triennali
			COT (non metanici)	10	0,7		



Punto di emissione	Impianto di Provenienza	Portata [Nm <sup>3</sup> /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo	
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm <sup>3</sup> ] (1)			Flusso di massa [kg/h]
E5	Forno fusorio	5000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,05	----	Annuali
			CO	50	0,25		
			NO <sub>x</sub>	50	0,25		
			COT (non metanici) (3)	----	----		
E6	Forno fusorio	5000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,05	----	Annuali
			CO	50	0,25		
			NO <sub>x</sub>	50	0,25		
			COT (non metanici) (3)	----	----		
E7	Forno fusorio	5000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,05	----	Annuali
			CO	50	0,25		
			NO <sub>x</sub>	50	0,25		
			COT (non metanici) (3)	----	----		

Punto di emissione	Impianto di Provenienza	Portata [Nm <sup>3</sup> /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo	
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm <sup>3</sup> ] (1)			Flusso di massa [kg/h]
E8	Forno fusorio	5000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,05	----	Annuali
			CO	50	0,25		
			NO <sub>x</sub>	50	0,25		
			COT (non metanici) (3)	----	----		
E9	Pressofusione	55000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,55	Filtri metallici	Triennali
			COT (non metanici)	10	0,55		
E10	Forno fusorio	5000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,05	----	Annuali
			CO	50	0,25		
			NO <sub>x</sub>	50	0,25		
			COT (non metanici) (3)	----	----		
E11	Granigliatrice	6000	Polveri totali	10	0,06	Filtro a cartucce	Triennali
E12	Scorifica forni fusori	10000	Polveri totali	10	0,1	Filtro a cartucce	Non richiesti
E13	Scorifica forni fusori	10000	Polveri totali	10	0,1	Filtro a cartucce	Non richiesti

Punto di emissione	Impianto di Provenienza	Portata [Nm <sup>3</sup> /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo	
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm <sup>3</sup> ] (1)			Flusso di massa [kg/h]
E14	Pressofusione	55000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,55	Filtri metallici	Iniziali e triennali
			COT (non metanici)	10	0,55		
E15	Scorifica forno fusorio + forni d'attesa	13000	Polveri totali	10	0,13	Filtro a tasche	Non richiesti
E16	Forno fusorio	5000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,05	----	Iniziali e annuali
			CO	50	0,25		
			NO <sub>x</sub>	50	0,25		
			COT (non metanici) (3)	----	----		

*NOTE AL QUADRO EMISSIONI*

- (1) I valori limite sono espressi come valori medi orari e si riferiscono al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 0,101 MPa).
- (2) Con il termine COT si intende Carbonio Organico Totale espresso come C.  
Con il termine NO<sub>x</sub> si intende la somma degli ossidi di azoto NO<sub>2</sub> + NO espressi come NO<sub>2</sub>.
- (3) In occasione degli autocontrolli periodici deve essere misurato anche il livello di emissione di COT

---

## 5. CICLO DELLE ACQUE

---

### 5.1. SITUAZIONE ESISTENTE

#### 5.1.1 Approvvigionamento Idrico

Per l'approvvigionamento idrico dello stabilimento è presente un allacciamento all'acquedotto potabile per gli usi industriali ed igienico-sanitari (portata circa 10000 m<sup>3</sup>/anno), ed un pozzo ad uso industriale (portata circa 5000 m<sup>3</sup>/anno).

#### 5.1.2 Scarico Acque Reflue e Meteoriche

L'attività non genera scarichi tecnologici.

Sono presenti due scarichi di acque reflue civili in fognatura mista.

Lo scarico delle acque meteoriche è inviato alla fognatura mista; è presente un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia (dissabbiatore e disoleatore) derivanti dal piazzale di manovra e deposito.

E' presente un impianto di raffreddamento indiretto ad acqua, asservito alle macchine di pressofusione e per il raffreddamento dei pezzi in uscita dallo stampo. Il circuito è chiuso (portata di ricircolo pari a circa 80 m<sup>3</sup>/h) e utilizza 7 torri evaporative .

*Ai sensi della normativa vigente, il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorità competente al controllo del ciclo completo delle acque.*

### 5.2. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO

1. Il Gestore deve mettere in atto le procedure necessarie per evitare che la presenza di **residui di sostanze sulle aree esterne** possa compromettere, a causa delle acque meteoriche o di sversamenti, la qualità delle acque superficiali o sotterranee.
2. Il Gestore deve indicare in apposito registro, eventualmente su supporto informatico, da conservare presso l'insediamento a disposizione dell'autorità di controllo, le date e le modalità con cui sono state effettuati gli eventuali interventi a seguito di **sversamenti accidentali** o incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente.
3. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **immettere** le acque meteoriche in acque sotterranee.
4. Il Gestore deve garantire la corretta funzionalità del **sistema di trattamento** delle acque meteoriche, sottoponendolo a periodici interventi di pulizia e manutenzione.
5. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA Piemonte e a SMA Torino eventuali modifiche al sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque meteoriche.

### 5.3. BILANCIO IDRICO

6. Il Gestore deve **misurare il volume complessivo annuo** dell'acqua prelevata dall'acquedotto e dal pozzo.
7. I volumi rilevati ai sensi del precedente punto 6 devono essere comunicati con il **Report Ambientale** annuale, come previsto al Capitolo 9 "Comunicazioni agli enti".
8. Il Gestore deve **mantenere in funzione** a propria cura ed onere gli strumenti di misura delle portate installati per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento almeno una volta l'anno, con relativa annotazione su idonea procedura operativa.

---

## 6. GESTIONE DEI RIFIUTI

---

La gestione dei rifiuti generati dall'attività deve avvenire nel rispetto delle disposizioni sul **deposito temporaneo** stabilite nella parte IV, art. 183, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

---

## 7. PROTEZIONE SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

---

1. Il Gestore ha trasmesso la **valutazione preliminare** (prot. n. 137178 del 30 settembre 2015) del rischio di contaminazione seguendo la procedura di cui all'Allegato I del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014, per verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della Relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee (all'art. 5, comma 1, lett. v-bis, del D.lgs 152/2006), il cui esito è risultato negativo.
2. A seguito dell'esame della documentazione di cui al punto 1 del presente capitolo, potranno essere programmati controlli periodici sul suolo e sulle acque sotterranee ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del D.lgs 152/06.
3. Nel caso di cessazione definitiva delle attività, il Gestore deve trasmettere alla Città Metropolitana di Torino un **Piano di dismissione dell'installazione**, contenente una valutazione dello stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti (come definite all'art. 5, comma v-octies), del D.lgs. 152/06 e s.m.i.) usate, prodotte o rilasciate dall'installazione e una descrizione degli interventi necessari ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinques, del D.lgs 152/06, per rimediare ad eventuali fenomeni di inquinamento conseguenti alle attività autorizzate. Il Piano di dismissione dovrà inoltre indicare le modalità e le tempistiche relative alle operazioni conseguenti alla cessazione dell'attività produttiva (ad esempio: smantellamento impianti, svuotamento serbatoi, smaltimento di tutti i rifiuti presenti nell'installazione, ecc.), al fine di evitare fenomeni di inquinamento.

## 8. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Santena ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, pubblicato sul B.U.R. n. 12 del 25 marzo 2004. Pertanto i **limiti acustici** attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14/11/1997.

## 9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 9.1 e 9.2.

**Tabella 9.1 – Comunicazioni periodiche agli enti**

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
<b>Presentazione del Report Ambientale</b> (prescrizione n. 2.7)	- C. M. di Torino - ARPA - Comune di Santena - SMAT	<b>Entro il 30 aprile</b> dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli
<b>Comunicazione della data degli autocontrolli periodici</b> pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 4.4-16)	- C. M. di Torino - ARPA	Almeno <b>15 giorni di anticipo</b> rispetto alla data di campionamento

**Tabella 9.2 – Altre comunicazioni**

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Realizzazione <b>adempimenti</b> richiesti (prescrizione n. 2-3)	- C. M. di Torino	Comunicazione preventiva
<b>Dismissione di impianti</b> di cui non è più previsto l'utilizzo (prescrizione n. 2-8)	- C. M. di Torino	Comunicazione preventiva
<b>Riattivazione di impianti</b> dichiarati dismessi (prescrizione n. 2-8)	- C. M. di Torino	Con almeno <b>60 giorni di anticipo</b>
Comunicazione in caso di <b>violazione delle condizioni dell'autorizzazione</b> (prescrizione 2-9)	- C. M. di Torino - ARPA	Avviso immediato

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione in caso di <b>incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente</b> (prescrizione n. 2-10)	- C. M. di Torino - ARPA	Avviso immediato
Eventuali comunicazioni di <b>modifica</b> (prescrizione n. 3-1)	- C. M. di Torino	Con almeno <b>60 giorni</b> di anticipo
Comunicazione riguardo ad ogni nuova <b>istanza</b> presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei <b>rischi da incidenti rilevanti</b> , della normativa in materia di <b>valutazione di impatto ambientale</b> e della normativa in materia <b>urbanistica</b> (prescrizione n. 3-4)	- C. M. di Torino - ARPA	Comunicazione preventiva, prima di realizzare gli interventi
<b>Variazioni nella titolarità</b> della gestione dell'impianto ai fini della volturazione (prescrizione n. 3-5)	- C. M. di Torino	<b>Entro 30 giorni</b>
Eventuale <b>superamento</b> di un valore limite di emissione in atmosfera (prescrizione n. 4.2-7)	- C. M. di Torino - ARPA	<b>Entro le otto ore</b> successive all'evento
<b>Avviamento</b> nuovi impianti (prescrizione n. 4.4-12)	- C. M. di Torino - ARPA	Con almeno <b>15 giorni di anticipo</b> o il massimo anticipo possibile
<b>Comunicazione della data degli autocontrolli iniziali</b> pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 4.4-16)	- C. M. di Torino - ARPA	Almeno <b>15 giorni di anticipo</b> rispetto alla data di campionamento
<b>Risultati degli autocontrolli iniziali</b> pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 4.4 -13)	- C. M. di Torino - ARPA	<b>Entro 30 giorni</b> dall'effettuazione
Comunicazione di <b>eventuali modifiche</b> al sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque meteoriche (prescrizione n. 5.2 -5)	- C. M. di Torino - ARPA - SMAT	Comunicazione preventiva
Eventuale comunicazione di <b>cessazione dell'attività e Piano di dismissione dell'installazione</b> (prescrizione n. 7-3)	- C. M. di Torino	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività

I contenuti del Report Ambientale sono descritti nella Tabella 9.3:

**Tabella 9.3 – Contenuti del Report Ambientale**

Descrizione	Riferimenti
<b>Dati di produzione:</b> - quantitativi di prodotto finito realizzato - consumi di scorificante - consumi di metano nei forni fusori - quantitativi di distaccante utilizzato	prescrizione n. 2-7
<b>Risultati degli autocontrolli periodici</b> pertinenti le emissioni in atmosfera	prescrizione n. 4.4-18
<b>Volumi annuali</b> di acque prelevate da pozzo e da acquedotto	prescrizione n. 5.3-6

Il **Report Ambientale** deve essere inviato annualmente entro il **30 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento provinciale dell'ARPA, a SMA Torino e al Comune di Santena.

Una copia del Report Ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera e negli scarichi idrici devono essere conservati presso l'Azienda fino al riesame della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato all'istanza di riesame della presente autorizzazione.

I Certificati analitici degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera devono essere redatti utilizzando il **modello CONTR.EM 2.0** adottato dalla Provincia di Torino con D.D. 181-47944/2010 e scaricabile dal sito internet della Città Metropolitana di Torino.

Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).